

TI_GERICHTE 11.1999.111 vom 10. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.111

FR: TI_GERICHTE 11.1999.111 du 10 août 2001

IT: TI_GERICHTE 11.1999.111 del 10 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi alimentari per la moglie e per le figlie, mentre i dispositivi sul divorzio, l'affidamento della prole e le relazioni personali, così come la liquidazione del regime dei beni, non sono più in discussione e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).

E. 2

Per tutto quanto riguarda i figli minorenni il diritto federale impone il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò gli consente di assumere prove d'ufficio anche in appello, come prevede ora esplicitamente il nuovo art. 419 b CPC. In concreto la presidente della Camera ha chiesto alle parti di produrre la documentazione attestante i rispettivi redditi e fabbisogni dal 1998, per aggiornare i dati agli atti. L'appellante ha inviato i documenti richiesti, mentre l'attore con il memoriale del 30 novembre 1999 ha offerto nuovi mezzi di prova (il richiamo del proprio incarto di disoccupazione, l'audizione dei suoi genitori e del precedente datore di lavoro, oltre all'interrogatorio formale della moglie). Ora, il principio inquisitorio è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5 a edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti. Non è destinato invece a sollevare un genitore dalle proprie responsabilità processuali. La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che tale principio non esonera la parte in causa dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; DTF 123 III 329 in fondo). I fatti adottati dall'interessato non sono nuovi e non trova pertanto applicazione l'art. 138 cpv. 2 CC. Le circostanze del suo licenziamento, il suo trasferimento in Italia e le possibilità di lavoro della moglie erano note al Pretore ed erano già state discusse in prima sede. Come si vedrà in seguito, inoltre, gli atti sono sufficienti per statuire, senza che sia necessaria un'istruttoria complementare.

E. 3

Per l'art. 144 cpv. 2 CC i figli sono personalmente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, sempre che la loro età o motivi gravi vi si oppongano. Dal fascicolo processuale non risulta che le figlie siano state sentite dal Pretore. Già quando il Pretore ha statuito, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i minori in grado di formarsi una propria opinione dovevano essere ascoltati nelle procedure che li concernevano (DTF 124 II 90, 361). In questa sede rimane litigioso solo il calcolo dei contributi alimentari per le figlie e per la moglie. In tal caso i figli sono da interpellare solo nella misura in cui l'obbligo di mantenimento dipenda anche dalle loro inclinazioni e dai loro interessi scolastici o professionali (Rumo-Jungo , Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Ciò non si verifica nella fattispecie, giacché le figlie, che hanno rispettivamente 12, 10 e 4 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte professionali. D'altra parte la valutazione di particolari interessi delle figlie (hobby, sport ecc.) nemmeno si pone, vista la scarsa disponibilità finanziaria dei genitori. Non è quindi necessario procedere in appello all'audizione delle due figlie maggiori.

E. 4

Il Pretore, accertato che il reddito dell'attore era precario e incostante, ha ritenuto che l'importo da lui offerto di fr. 500.– mensili per ciascuna figlia appariva proporzionato alle effettive potenzialità e al fabbisogno di costui. Egli ha poi valutato che la disponibilità economica del padre non eccedeva il 120% del suo fabbisogno allargato, dopo avere dedotto dal reddito il contributo in favore delle figlie. Ha pertanto respinto la richiesta di contributo alimentare per la moglie, reputando che essa potrà in un futuro non lontano riprendere almeno parzialmente un'attività lucrativa.

E. 5

L'appellante asserisce che per definire il contributo destinato alle figlie occorre fare riferimento alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo (che al momento dell'appello prevedevano un fabbisogno in denaro di fr. 525.– mensili fino ai sei anni, di fr. 735.– mensili fino ai 12 anni, di fr. 780.– mensili fino ai 16 anni e di fr. 975.– mensili in seguito). A mente sua all'attore deve inoltre essere computato un reddito ipotetico di fr. 4'650.– mensili, avendo egli abbandonato volontariamente il posto di lavoro, e un fabbisogno minimo di fr. 1'200.–, tenuto conto della sua residenza in Italia. L'attore disporrebbe pertanto di mezzi sufficienti per coprire il fabbisogno delle figlie e per versarle una pensione alimentare di fr. 1'500.– mensili fino al 30 settembre 2003, quando la figlia minore compirà il sesto anno ed essa potrà ricominciare un'attività professionale a tempo parziale, e di fr. 500.– mensili dall'ottobre 2003 al 30 settembre 2013, da adeguare all'evoluzione del rincaro.

E. 6

Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (Sutter/Freiburghaus , Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 133 CC; Wirz , in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 133 CC). Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, deve tenere conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht , Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Secondo le circostanze potrà anche essere tenuto conto, in luogo

e vece del reddito effettivo, di quello ipoteticamente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger, op. cit., n. 26 ad art. 285 CC con rinvii; cfr. pure Hegnauer in: op. cit., pag. 158, n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC).

E. 7

Nella fattispecie il primo giudice non ha accertato il reddito del marito. L'appellante sostiene che occorre dipartirsi da un guadagno ipotetico di almeno fr. 4'600.– mensili. La censura non è del tutto sprovvista di buon fondamento. Per consolidata giurisprudenza, il giudice può fondarsi su un reddito maggiore di quello effettivamente ritratto dal debitore della prestazione alimentare nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole (DTF 121 III 299; 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 125 CC). Il computo di un reddito potenziale si giustifica, in particolare, quando il debitore ha ridotto deliberatamente le proprie entrate senza valida giustificazione (Sutter/ Freiburghaus , op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). a) Dal fascicolo processuale risulta che l'attore, meccanico, ha lasciato il posto di lavoro presso il _____ di _____ alla fine agosto 1998 (lettera del 12 agosto 1998 del _____ a, nel fascicolo “atti diversi”). Egli si è poi trasferito in Italia presso i propri genitori, rinunciando a chiedere indennità di disoccupazione e occupandosi – a suo dire – di attività lucrative occasionali come carrozziere, autista, lavoratore terriero (verbale del 9 dicembre 1998, pag. 23). L'attore non ha quantificato le sue entrate neppure approssimativamente, nonostante la richiesta della presidente di questa Camera, né ha contestato di essersi licenziato spontaneamente, salvo sostenere di esservi stato indotto dalla situazione conflittuale con la moglie. A suo dire lo stesso datore di lavoro aveva intenzione di mettere fine al contratto per la mancanza di motivazione da parte sua. L'affermazione, formulata solo in questa sede, non è tuttavia sorretta da alcun elemento probatorio. b) Sia come sia, è appena il caso di rilevare che la pretesa mancanza di concentrazione e di motivazione sul posto di lavoro non giustifica – e da lungi – l'abbandono dell'attività. La libera scelta di una professione trova i suoi limiti, invero, nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge possa lasciare l'impiego perché attraversa difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Ciò non è ammissibile, tanto meno se si considera che l'attore neppure ha fatto uso del proprio diritto alle indennità di disoccupazione né ha ritrovato un'occupazione stabile, nonostante la giovane età (35 anni) e l'esperienza professionale. Occorre pertanto riferirsi allo stipendio da egli percepito prima dell'autolicensing. Ora, dalle schede di salario fornite dal datore di lavoro (doc. O, richiami “V” dal _____) risulta che l'attore conseguiva un reddito lordo di fr. 4'300.– mensili, oltre alla tredicesima. Dedotti gli oneri sociali e considerato che gli assegni da famiglia sono ora incassati direttamente dalla madre, il reddito netto determinante per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr. 4'100.– mensili. Dagli atti non risulta invece che egli possieda alcuna sostanza (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione; art. 143 n. 1 CC).

E. 8

L'appellante sostiene che il fabbisogno del marito, che vive oggi in Italia presso i genitori, ammonta al massimo a fr. 1'200.– mensili, tenuto conto del minor costo della vita oltre confine. L'appellato si conferma invece nel fabbisogno minimo esposto nella petizione, quando viveva a _____, indicato in fr. 2'800.– mensili, incluso il supplemento del 20%. La sua tesi non è priva di fondamento. Dovendo computargli il reddito ipotetico che

avrebbe percepito mantenendo l'impiego a _____, appare corretto riconoscergli parimenti il fabbisogno ipotetico che avrebbe dovuto sostenere per percepire quell'entrata. Del resto la metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Ne segue che le necessità di lui, anch'esse ipotetiche, vanno stimate in fr. 1'870.– mensili: fr. 1'100.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 600.– per le spese di locazione e di riscaldamento (doc. E), fr. 70.– per la cassa malati (doc. F, premio 2001 per l'assicurazione di base stimato, dedotto il sussidio per la cassa malati; cfr. consid. 10c) e fr. 100.– di spese professionali, pure stimate. Non si giustifica invece di conteggiare gli oneri fiscali, date le scarse disponibilità finanziarie (DTF 127 III 67 consid. 2b, 126 III 353 consid. 1a/aa). Al fabbisogno minimo così determinato non va aggiunto, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, un supplemento del 20%. A prescindere dal fatto che tale supplemento si applicava per il calcolo dei contributi di mantenimento dei figli maggiorenni in formazione (DTF 118 II 97, 297) e delle rendite di indigenza dell'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58 pag. 86), non per quello dei contributi alimentari in favore di figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), nell'ambito del nuovo diritto del divorzio esso non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenger, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC).

E. 9

A detta del marito, la moglie avrebbe un'entrata di fr. 3'600.– mensili, sufficiente al mantenimento suo e delle tre figlie. Dalla documentazione prodotta dall'appellante in questa sede risulta invero che essa ha ricevuto nel 2000, oltre ai fr. 1'500.– mensili di contributi alimentari per le figlie, assegni di famiglia per le tre figlie di fr. 1'740.– mensili (doc. F), e fr. 696.– a titolo di assegno di prima infanzia per _____ fino al 30 settembre 2000, mese in cui essa ha compiuto i tre anni (doc. E 1). I predetti importi sono però destinati a coprire il fabbisogno delle figlie e non costituiscono reddito della madre (art. 285 cpv. 2 CC; W ullschleger, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC). Giova inoltre ricordare che gli assegni familiari – come l'assegno di base, quello per giovani in formazione o per invalidi, quello integrativo e quello di prima infanzia – sono prestazioni sociali in denaro, di carattere integrativo a sostegno degli oneri del figlio e della famiglia (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). L'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi sono riconosciuti, a determinate condizioni, al genitore che svolge un'attività lucrativa dipendente, a prescindere dal reddito percepito (art. 6 e art. 21 della legge). Per contro, gli assegni integrativi sono concessi nella misura in cui il reddito disponibile del genitore, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base e degli eventuali contributi alimentari, è inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge). Parimenti l'assegno di prima infanzia, calcolato dopo quello integrativo, è concesso solo nella misura in cui l'assegno integrativo e le entrate predette non sono sufficienti a coprire il fabbisogno minimo (art. 31 lett. c della legge). In sostanza gli assegni integrativi e quelli per di prima infanzia sono prestazioni sociali, sussidiarie rispetto all'obbligo di mantenimento dei genitori, il cui importo dipende, oltre che dalle possibilità finanziarie del genitore affidatario, anche dal contributo alimentare percepito dall'altro genitore. Il marito sostiene che anche alla moglie andrebbe computato un reddito ipotetico, giacché prima della nascita della terza figlia essa lavorava quale commessa a tempo parziale. A suo dire essa potrebbe riprendere l'attività già ora, affidando la piccola a famiglie diurne e, dal terzo anno di età, alla scuola dell'infanzia. Se non che, per consolidata

giurisprudenza una madre non può essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno finché il più giovane dei figli non abbia 16 anni, mentre un lavoro a tempo parziale entra in considerazione quando il figlio minore ha compiuto 10 anni (DTF 115 II 10; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). In concreto la stessa appellante si è dichiarata disposta a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 30 settembre 2003, quando la figlia minore avrà compiuto i sei anni. Più di così non può esserle imposto, né l'appellante dispone di sostanza che possa essere considerata ai fini del contributo alimentare (doc. G prodotto in appello; art. 143 n. 1 CC).

E. 10

L'attore adduce che il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2'726.70 mensili, mentre quest'ultima rivendica, nelle conclusioni, un importo di complessivi fr. 3'592.55. a) Il minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è stato fissato dal 1° gennaio 2001 in fr. 1'250.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74). L'appellante espone inoltre fr. 40.– per i costi di elettricità e fr. 121.20 per il telefono e la televisione. Tali posizioni sono già comprese nel minimo di base del diritto esecutivo (FU _____/2001 del _____, pag. _____ punto I) e non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Tali posizioni non sono quindi ammissibili. b) Non sono del pari giustificati i costi di fr. 268.30 dell'Associazione _____ per la cura delle figlie, giacché l'appellante non lavora e non ha quindi necessità di affidare le figlie a terzi. Del resto tali spese andrebbero, se mai, considerati nel fabbisogno delle figlie stesse e non in quello della madre. Né possono essere inseriti nel fabbisogno dell'appellante i costi per il posteggio (doc. A 1 prodotto in appello), non avendo essa addotto – né tantomeno provato – la necessità di far uso di una vettura privata per scopi professionali o per esigenze delle bambine (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). c) Per quel che concerne la cassa malati, si giustifica di considerare solo il premio per l'assicurazione obbligatoria di base, ad esclusione di quella complementare, giacché in una situazione finanziaria precaria, come quella qui in esame, possono essere ritenute solo le assicurazioni strettamente necessarie (RDAT 1999-I pag. 207 n. 59). Il premio mensile per l'assicurazione obbligatoria di base dell'appellante nel 2000 ammontava a fr. 245.60 mensili, di cui fr. 183.30 assunti dal Cantone (doc. B prodotto in appello). Ora, il sussidio all'assicurazione malattia è una partecipazione da parte di Comuni e Cantone al pagamento dei premi di cassa malati a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste (art. 23 della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie, LCAMal: RL 6.1.2.1). Hanno diritto al sussidio le famiglie il cui reddito determinante, pari al reddito imponibile accertato fiscalmente oltre a un quindicesimo dell'eventuale sostanza che supera i fr. 200'000.–, non supera i fr. 32'000.– annui (art. 29 lett. a e 30 LCAMal). Dal fascicolo processuale emerge che già prima della separazione il reddito imponibile familiare non superava tale soglia (richiami "IV" dall'Ufficio di tassazione). Ne deriva che in concreto si giustifica di considerare unicamente l'importo effettivamente pagato dalla convenuta, pari a fr. 62.30 mensili, l'esito del presente giudizio non modificando sostanzialmente il sussidio, date le ristrettezze finanziarie delle parti. d) L'appellante espone pure nel proprio fabbisogno fr. 73.25 e fr. 63.80 mensili per assicurazioni delle figlie. In una situazione finanziaria precaria, tuttavia, possono essere ammesse solo le assicurazioni strettamente necessarie, ciò che non appare il caso in concreto. Nel proprio fabbisogno la convenuta inserisce pure fr. 820.– di minimo vitale per le figlie e i rispettivi premi di cassa malati. Tali spese rientrano però nel

fabbisogno delle figlie, determinato in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, e non sono quindi da inserire nel fabbisogno del genitore affidatario (da ultimo: I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R., consid. 5c; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2, pag. 660; raccomandazioni citate, edizione 2000, pag. 11). e) Per la locazione la convenuta paga fr. 860.– mensili, incluso l'acconto delle spese accessorie (doc. A prodotto in appello). In tale importo è però compreso l'onere locativo per le figlie, già conteggiato nel rispettivo fabbisogno. Si giustifica dunque di calcolare per l'appellata unicamente l'onere di alloggio presumibile ch'essa avrebbe se abitasse da sola, valutabile in fr. 600.– mensili, pari a quello riconosciuto al marito (FamPra.ch 1/2000 pag. 135). f) La convenuta quantifica in fr. 100.– il proprio onere fiscale. Trattandosi di una famiglia in condizioni finanziarie precarie, nondimeno, l'onere fiscale non deve essere considerato (DTF 127 III 67 consid. 2b, 126 III 353 c. 1a/aa). In definitiva, quindi, il fabbisogno dell'appellante ammonta a fr. 1'920.– mensili (fr. 1'250.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 70.– per il premio di cassa malati stimato, fr. 600.– per le spese di locazione e di riscaldamento).

E. 11

Il Pretore non ha stabilito il fabbisogno delle figlie. L'appellante sostiene che esso va calcolato conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, edizione 1996. La critica non è priva di pertinenza. Per prassi costante questa Camera si ispira alle citate raccomandazioni, applicandovi i necessari correttivi e adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). La versione più aggiornata delle citate raccomandazioni, edita nel gennaio 2000, indica per una fratria di tre un fabbisogno in denaro di fr. 940.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1'070.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1'340.– mensili fino ai 18 anni. Il marito obietta che gli importi indicati dalle note raccomandazioni devono essere notevolmente ridotti per tenere conto del minor costo della vita in Ticino e del basso reddito familiare. La moglie rileva che prossimamente essa riprenderà a lavorare ragione per cui i redditi familiari ammonteranno a fr. 6'650.– mensili. La tesi dell'appellante è ai limiti della temerarietà, se si considera che essa medesima afferma di non poter ancora lavorare, dovendosi occupare della figlia minore. La contestazione, ad ogni modo, non è rilevante, poiché i fabbisogni figuranti nell'edizione 2000 delle note raccomandazioni non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per le famiglie in situazioni finanziarie modeste (cit. loc.), come è il caso in concreto. In siffatte circostanze, non vi è motivo per ridurre i fabbisogni medi per i figli. Il fabbisogno, del resto, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb).

E. 12

L'obbligo di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio, indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (art. 125 cpv. 1 CC; Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 39). L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio per cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Eigenversorgung : Sutter/Freiburghaus , op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, occorre ponderare gli elementi

oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto precedente (Werro , op. cit., pag. 41). In particolare non può essere imposta una ripresa dell'attività lavorativa al coniuge che deve ancora occuparsi della prole, l'interesse dei figli essendo prioritario anche in ambito di obblighi alimentari (Schwenzer , op. cit., n. 58 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus , op. cit. , n. 89 ad art. 125 CC). Nella commisurazione dell' adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), il limite superiore è posto dal tenore di vita durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC), mentre quello inferiore è costituito dal fabbisogno minimo del coniuge creditore, riservata la soglia delle capacità contributive del debitore (Werro , Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). a) In concreto l'appellante ha cessato l'attività lucrativa dopo la nascita della terza figlia. In precedenza essa lavorava come venditrice a tempo parziale, integrando l'entrata con l'indennità di disoccupazione. Dal settembre 1996 all'aprile 1997 – periodo durante il quale la documentazione agli atti pare completa – essa ha percepito in media fr. 1'930.– mensili netti (richiami “I” dalla Cassa di disoccupazione; doc. 1, 8–12, 18). Attualmente essa deve prendersi cura di tre figlie, di 12, 10 e 4 anni. Come si è visto (consid. 9), una madre non può essere obbligata a riprendere un'attività lucrativa, seppur a tempo parziale, fino al momento in cui il figlio minore abbia compiuto i 10 anni di età. Se non che, la stessa convenuta si è dichiarata disposta a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 1° ottobre 2003, quando la figlia minore raggiungerà il sesto anno di età (appello pag. 11). Da quella data va dunque computato alla moglie un reddito per un'attività lucrativa a tempo parziale. Visto quanto percepito in precedenza con un impiego a orario ridotto, la capacità reddituale della convenuta dopo il 1° ottobre 2003 può essere valutata in almeno fr. 1'930.– mensili. b) Quanto alla commisurazione del contributo di mantenimento, va ricordato che neppure durante il matrimonio le disponibilità familiari potevano dirsi abbondanti (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione). Ne segue che il tenore di vita non poteva superare di molto il fabbisogno minimo, limite entro il quale deve essere pertanto contenuto il contributo di mantenimento. Ciò posto, la convenuta avrebbe di principio diritto a un contributo alimentare di fr. 1'912.– mensili fino al settembre 2003, mentre dopo tale data essa sarà in grado di far fronte al proprio fabbisogno con il proprio reddito da attività lucrativa a tempo parziale.

E. 13

Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:

reddito del marito	fr.	4'100.–	reddito della
moglie	fr.	–	fr. 4'100.–
mensili fabbisogno minimo del			
marito	fr.	1'870.–	fabbisogno minimo della moglie
fr.	1'920.–		
fabbisogno per _____ (1989)	fr.	1'070.–	fabbisogno per _____
(1991)	fr.	1'070.–	fabbisogno per _____ (1997)
fr.	940.–	fr.	6'870.–
mensili ammanco		fr.	2'770.–
mensili.			

Per consolidata giurisprudenza l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio limite nella disponibilità di lui, una volta dedotto dal reddito il fabbisogno personale. L'eventuale ammanco va a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale principio è valido pure per i contributi dovuti ai figli minorenni (DTF 123 III consid. 3b/bb, 121 I 97, 121 III 301; Wullschleger , op. cit., n. 40 ad art. 285 CC). In concreto l'appellato, dedotto dal proprio reddito di fr. 4'100.– il suo fabbisogno di fr. 1'870.– mensili, dispone di fr. 2'230.– mensili per far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex moglie e delle figlie, che ammonterebbero a complessivi

fr. 5'000.– mensili (fr. 1'920.– per la moglie, fr. 1'070.– per _____, fr. 1'070.– per _____ a e fr. 940.– per _____). Ora, i contributi per il coniuge e per i figli minorenni non sono prioritari l'uno sull'altro e se i mezzi del genitore tenuto al mantenimento non sono sufficienti a coprire tutti gli obblighi alimentari, rimane solo la possibilità di ridurre tutte le somme in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 448 n. 08.30). Considerato che le disponibilità dell'appellato coprono circa il 45% dei fabbisogni, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione a fr. 860.– per la moglie, a fr. 470.– per _____, a fr. 470.– per _____ e a fr. 430.– per _____, per complessivi fr. 2'230.– mensili. L'appellante chiede inoltre che il padre partecipi alla metà delle spese straordinarie per le figlie. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede invero la possibilità di chiedere un contributo speciale in caso di bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che devono però essere adottati e documentati. La convenuta neppure spiega quali sarebbero le necessità straordinarie delle figlie e la sua domanda, del tutto generica, si rivela prematura. Del resto, l'appellato si trova a vivere con il fabbisogno minimo e non vi sarebbe nemmeno spazio, nelle circostanze attuali, per ulteriori prestazioni a suo carico.

E. 14

I contributi alimentari debbono inoltre essere modificati a mano a mano che le figlie raggiungono una fascia di età superiore, rispettivamente la maggiore età. Un'ulteriore modifica si impone per il periodo successivo al 1° ottobre 2003, quando la madre sarà in grado di provvedere da sé sola al proprio mantenimento. Poiché essa potrà coprire a stento le proprie necessità e provvede già in natura alle figlie, l'importo scoperto dei fabbisogni di queste ultime deve essere posto a carico del padre (DTF 120 II 285, consid. 3a/cc). I contributi alimentari, calcolati secondo i criteri sopra esposti, saranno pertanto i seguenti:

Periodo dal 1° agosto 2002 (13° anno di età di _____) fabbisogni: moglie fr. 1'920.– _____ fr. 1'340.– _____ fr. 1'070.– _____ fr. 940.– fr. 5'270.– mensili disponibilità: fr. 2'230.– pari al 42% dei fabbisogni contributi: moglie fr. 810.– _____ fr. 565.– _____ fr. 455.– _____ fr. 400.– fr. 2'230.– mensili

Periodo dal 1° ottobre 2003 (attività lucrativa a tempo parziale della moglie) fabbisogni: moglie fr. –.– (coperto con il proprio reddito) _____ fr. 1'340.– _____ fr. 1'070.– _____ fr. 940.– fr. 3'350.– mensili disponibilità fr. 2'230.– pari al 66% dei fabbisogni contributi: moglie fr. –.– _____ fr. 890.– _____ fr. 720.– _____ fr. 620.– fr. 2'230.– mensili

Periodo al 1° ottobre 2004 (13° anno di età di _____, 7° anno di _____) fabbisogni: moglie fr. –.– (coperto con il proprio reddito) _____ fr. 1'340.– _____ fr. 1'340.– _____ fr. 1'070.– fr. 3'750.– mensili disponibilità fr. 2'230.– pari al 60% dei fabbisogni contributi: moglie fr. –.– _____ fr. 800.– _____ fr. 800.– _____ fr. 630.– fr. 2'230.– mensili

Periodo al 1° agosto 2007 (18° anno di età di _____) fabbisogni: moglie fr. –.– (coperto con il proprio reddito) _____ fr. –.– (maggiorrenne) _____ fr. 1'340.– _____ fr. 1'070.– fr. 2'410.– mensili disponibilità fr. 2'230.– pari al 93% dei fabbisogni contributi: moglie fr. –.– _____ fr. –.– _____ fr. 1'235.– _____ fr. 995.– fr. 2'230.– mensili

Periodo dal 1° agosto 2009 (18° anno di età di _____) fabbisogni: moglie fr. –.– (coperto con il proprio reddito) _____ fr. –.– (maggiorrenne) _____ fr. –.– (maggiorrenne)

_____	fr. 1'070.–	disponibilità fr. 2'230.–	copertura totale del fabbisogno
contributi:	moglie	fr. –.– _____	fr. –.–
_____	fr. –.– _____		fr. 1'070.–
ottobre 2010 (13° anno di età di _____)			Periodo dal 1°
_____)	fabbisogni:	moglie fr. –.– (coperto con il proprio reddito)	
_____	fr. –.– (maggiorrenne) _____		fr. –.– (maggiorrenne)
_____	fr. 1'340.–	disponibilità fr. 2'230.–	copertura totale del fabbisogno
contributi:	moglie	fr. –.– _____	fr. –.–
_____	fr. –.– _____		fr. 1'340.–

E. 15

. Dato che fino alla maggiore età di _____ (31 luglio 2009) il contributo di mantenimento è inferiore al fabbisogno delle minorenni, eventuali assegni familiari per i figli potranno essere percepiti dalla madre in aggiunta al contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC). Dopo tale data, alla luce delle ristrettezze economiche del padre, si giustifica di stabilire in deroga all'art. 285 cpv. 2 CC che eventuali assegni di base per i figli percepiti dalla madre andranno in deduzione del contributo alimentare versato dall'attore (Wullschleger , op. cit., n. 73 ad art. 285 CC).

E. 16

Per l'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età. Tale è il caso quando il figlio ancora minorenni sia ormai prossimo alla maggiore età e si trovi ancora in una formazione professionale di durata determinata o verosimilmente abbia serie intenzioni di intraprendere uno studio superiore (DTF 112 II 202 consid. 2; Sutter/Freiburghaus , op. cit., n. 23 ad art. 133 CC). In concreto la giovane età delle figlie – rispettivamente 12, 10 e 4 anni – non consente prognosi serie, ragione per cui non è possibile fissare già in questa sede il contributo di mantenimento oltre i 18 anni. Raggiunta la maggiore età, spetterà eventualmente alle figlie chiedere al padre un contributo di mantenimento giusta gli art. 276 e art. 277 CC.

E. 17

Per l'art. 126 cpv. 1 CC il giudice fissa l'inizio dell'obbligo di versamento della rendita di mantenimento. Dagli atti risulta che il padre ha sempre versato un contributo cautelare per le figlie di complessivi fr. 1'500.– mensili. Siccome allo stesso è stato computato un reddito ipotetico, per motivi di equità si giustifica di stabilire che i contributi decorrono dal mese successivo all'emanazione della presente sentenza.

E. 18

. I contributi di mantenimento saranno adeguati alle variazioni del costo della vita sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come indice di riferimento quello del mese dell'emanazione del presente giudizio. L'adeguamento interverrà il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC). La moglie potrà chiedere inoltre una modifica della propria rendita qualora la situazione finanziaria del marito migliori. L'importo del contributo di mantenimento potrà essere aumentato fino alla copertura del fabbisogno di fr. 1'920.– mensili, ma solo fino al 30 settembre 2003 (art. 129 cpv. 3 e art. 143 n. 3 CC).

E. 19

Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante ottiene causa vinta sul proprio contributo di mantenimento, ma non nella misura né per la durata richiesta. L'appellato, in sostanza, ha visto aumentare gli obblighi alimentari a suo carico da fr. 1'500.– a fr. 2'230.– mensili. Ponderate tutte le circostanze del caso, si giustifica di porre la tassa e le spese, contenute per tenere conto della situazione finanziaria dei coniugi, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti meritano di essere accolte, essendo provata la rispettiva indigenza (art. 155 CPC) e le probabilità di buon esito, ancorché parziali, delle rispettive posizioni (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: _____ verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare: fr. 2'230.– mensili fino al 31 luglio 2002, di cui: per la moglie _____ fr. 785.– per _____ fr. 440.– per _____ a _____ fr. 440.– per _____ h _____ fr. 385.– fr. 2'230.– mensili dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2003, di cui: per la moglie _____ fr. 740.– per _____ fr. 520.– per _____ a _____ fr. 420.– per _____ fr. 375.– fr. 2'230.– mensili dal 1° ottobre 2003 a 30 settembre 2004, di cui : per _____ fr. 820.– per _____ fr. 655.– per _____ fr. 575.– fr. 2'230.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2007, di cui: per _____ fr. 730.– per _____ a _____ fr. 730.– per _____ h _____ fr. 590.– fr. 2'230.– mensili dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2009, di cui: per _____ fr. 1'145.– per _____ h _____ fr. 915.– fr. 1'070.– mensili per _____ dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2010 fr. 1'340.– mensili per _____ dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2015. I contributi indicati saranno adeguati al costo della vita sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come indice di riferimento quello del mese dell'emanazione della presente sentenza. L'adeguamento interverrà il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003. I contributi per le figlie fino al 31 luglio 2009 non comprendono eventuali assegni familiari di base, che la madre può riscuotere in aggiunta ai contributi. Dal 1° agosto 2009 i contributi per le figlie comprendono invece eventuali assegni familiari di base, che andranno dedotti nel caso in cui la madre li riscuotesse direttamente. II. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. III. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria